



COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE NR. 43 DEL 10 AGO 2020.

PROVVEDIMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE:

- ***VIA ROMA (tratto compreso tra la via Notarbartolo e la via Baracca)***

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Cerda, in questo periodo storico di tutto il mondo e della Nazione in particolare, intende dare continuità ad adottare atti finalizzati a salvaguardare al meglio i principali luoghi comunali, sia di interesse storico-archeologico sia essi di interesse di pubblica fruizione per scopi diversi, per assicurare le migliori condizioni di vivibilità sia a cittadini sia ai turisti ospiti, specialmente durante il periodo estivo e nelle belle serate oltre, soprattutto all'accesso in tali luoghi nei giorni festivi e prefestivi;

PRESO ATTO che per il Comune di Cerda ed i suoi cittadini:

- il Ferragosto Cerdese costituisce, da sempre, uno dei periodi dedicati tradizionalmente ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona "*Maria SS Addolarata*", nel corso del quale durante vari momenti viene manifestata con emozionata partecipazione, la grande devozione alla Santa Patrona della nostra gente, delle famiglie cerdesi e dei concittadini emigrati per lavoro;
- è uso irrinunciabile, da parte dei cittadini, degli emigrati cerdesi ritornati e dei turisti ospiti, visitare i luoghi del centro storico del nostro paese legati, dal punto di vista storico, gastronomico, culturale e sociale alla ricorrenza della festa per la Santa Patrona per i cui festeggiamenti, i nostri padri cerdesi, hanno scelto, non a caso, il periodo dell'anno che per le proprie caratteristiche meglio si adatta a favorire la fruizione dei nostri luoghi e siti più belli e prestigiosi oltre a dare la possibilità a tutti di potere vivere e godere del proprio paese o del nostro paese nel contesto di momenti di serena vivibilità e spazi di godimento adatti alla famiglie;
- proprio questo anno particolare, vissuto per mesi con gravi rinunce legati alla vita sociale ed alla corrispondenza delle proprie esigenze culturali e storiche, i cittadini residenti ed emigrati e gli ospiti sentono con speciale bisogno e singolare emotività la necessità di riavere contatto e di potere godere dell'uso dei luoghi, dei siti, delle caratteristiche, degli oggetti, degli usi della propria storia, recente ed antica per la quale la festa e l'immagine, oltre ai luoghi ed ai siti di conservazione e venerazione, della Santa Patrona costituiscono il più importante e sentito simbolo non solo religioso ma artistico, culturale e folkloristico oltre che gastronomico e dolciario;

MANIFESTATO che l'Amministrazione Comunale, pur nel rigoroso rispetto collettivo delle attuali norme legate alla prevenzione della diffusione del c.d. CORONAVIRUS ed alla attuazione delle misure di prevenzione e di attenzione legate alla emergenza sanitaria da COVID-19 non manca, ove possibile, di assicurare alla popolazione occasioni di momenti di vivibilità al fine di non fare mancare alle persone strumenti e possibilità, legati alla espressione naturale dei bisogni di natura sociale, culturale, ricreativo e di accrescimento personale e collegiale, soprattutto se indissolubilmente legati alla propria storia od alla storia della propria famiglia o ancora alla storia dei propri luoghi, al fine di non mancare di potere trasmettere questi valori, questi luoghi, queste tradizioni, queste storie, queste devozioni alle future generazioni costituite da giovani, figli e nipoti;

ATTESO CHE

la localizzazione del centro storico coincide con l'area del centro abitato che subisce inevitabilmente dinamiche di incremento pedonale, sia di abitanti residenti sia di ospiti e/o emigrati che ritornano al proprio paese di origine per godersi la vacanza e che, altresì si è a conoscenza che in taluni giorni, nelle ore preserali e serali, vi è un incremento notevole sia del traffico veicolare sia della circolazione e della sosta pedonale stessa;

RITENUTO che, pertanto è fondamentale assicurare, altresì, ogni misura di sicurezza finalizzata ad assicurare condizioni di salvaguardia delle persone che accedono ai siti, innanzitutto, ma anche, condizioni chiare della disciplina della circolazione veicolare al fine di evitare agli automobilisti disagi per la guida e fornire opportune indicazioni per raggiungere le proprie mete, in sicurezza, in tempi brevi e certi;
che dette misure possono essere rese certe ed efficaci solo in assenza di veicoli in sosta ed in circolazione, dato che la presenza di veicoli non è assolutamente compatibile con le finalità e gli obiettivi amministrativi sopra detti;

RAVVISATO

pertanto, che, con certezza, ricorrono le condizioni per cui

- è fondamentale e fattibile assicurare la assenza di veicoli nel tratto della via Roma compreso tra la via Notarbartolo e la via Baracca, ove insistono edifici storici, religiosi di particolare importanza storico-archeologica, con la istituzione di aree pedonali mediante chiusura al traffico veicolare e dirottamento presso vie alternative;

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
- D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada)
- Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
- Statuto Comunale di Cerda

ORDINA

- **PER LA VIA ROMA (tratto compreso tra la via Notarbartolo e la via Baracca)**
- **DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE, PER TUTTI I VEICOLI**
- **DIVIETO VALIDO DALL' 11 AGOSTO AL 17 AGOSTO 2020, DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 01.00.**

La presente Ordinanza diverrà operativa dopo la posa dei prescritti segnali previsti dal D.P.R. 495/92;

Chiunque usufruisce della sosta di cui sopra senza averne titolo o ne faccia un uso improprio, è oggetto delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Chiunque usa la struttura di cui sopra pur avendone diritto, ma senza osservare le condizioni, i limiti, le imposizioni della presente Ordinanza, è ugualmente oggetto delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L'Ufficio della Polizia Municipale di Cerda è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cerda, all'Albo Pretorio on line ed in altri modi possibili di diffusione;

Il Corpo della Polizia Municipale unitamente alle altre Forze di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/1992, curerà l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento ed a chiunque è obbligo di osservarle; per i trasgressori e chiunque si rende reo di violazioni punibili, saranno applicate le relative sanzioni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ▶ entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495
- ▶ entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034.

Dalla Residenza Municipale, addì

10 AGO 2020



IL SINDACO
Salvatore Geraci